

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1958

Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella tornata del 12 dicembre 1957, fu comunicato alla Presidenza il disegno di legge da me presentato, relativo alle modificazioni da apportare all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernente benefici tributari a favore di società cooperative.

Il disegno di legge conteneva anche una modificazione da apportare all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale, riguardante in particolare le cooperative agricole.

I motivi che avevano determinato la presentazione del detto disegno di legge sono sempre attuali, motivi per cui si ritiene doveroso ripresentarlo, integrando opportunamente la breve relazione:

1) l'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, elevò il limite di tempo entro il quale le società cooperative e le banche popolari godono i benefici tributari da cinque a dieci anni, estendendo in tal modo a tutte le cooperative, banche popolari comprese, la disposizione che concedeva solo alle cooperative agricole ed a quelle edilizie i privilegi tributari fino al limite dei dieci anni dalla co-

stituzione (art. 65, 4° comma della legge del registro).

Per una evidente svista nell'art. 11 sopra citato non si fece cenno dei consorzi di cooperative — neppure di quelli costituiti fra cooperative di produzione e lavoro — per i quali il termine per il godimento dei benefici tributari, giusta l'articolo 35 della tariffa allegato B alla legge del registro, è di cinque anni, della stessa durata, cioè, che era stabilita per le cooperative in generale dal citato articolo 65 della legge del registro.

Che si tratti di una vera e propria svista lo dimostra il fatto che nella legge del bollo 25 giugno 1953, n. 492, il termine per il godimento delle esenzioni da questa imposta è stato portato a dieci anni (note marginali agli articoli 45 a 47 della tabella allegato B alla legge), non solo per le società cooperative ma anche per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro.

Esiste, perciò, tra la legge del bollo e quella di registro questa palese ed ingiustificata disarmonia: i detti consorzi, quando si trovano nella condizione di capitale stabilita dall'articolo 3 della legge 15 feb-

braio 1949, n. 33, quando hanno, cioè, un capitale versato non superiore a 10 milioni e sono in possesso dei requisiti della mutualità fissati dalle stesse note marginali agli articoli 45 a 47 della tabella allegato *B* sopracitata, godono l'esenzione dall'imposta di bollo sugli atti relativi alle loro operazioni per la durata di un decennio dalla costituzione, mentre, poi, gli stessi atti sono assoggettabili all'imposta di registro, trascorso un quinquennio dalla costituzione.

Questa disarmonia contrasta peraltro con le norme di cui alla nota al citato articolo 35 della tariffa allegato *B* della legge del registro, norme che mantengono ai detti consorzi i benefici tributari, anche se questi siano stati perduti dalle cooperative consorziate per il trascorrimento del decennio.

In definitiva la situazione attuale dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, agli effetti del godimento delle agevolazioni concesse dalle leggi del bollo e del registro alle cooperative, è la seguente: questi consorzi dopo cinque anni dalla loro costituzione continuano a godere l'esenzione dall'imposta di bollo sugli atti relativi alle loro operazioni, fino al decennio da tale data, ma non hanno più il godimento della registrazione con l'imposta fissa degli atti relativi alle stesse operazioni; le cooperative, invece, che li costituiscono, se dalla loro costituzione non è trascorso il decennio, continuano dopo il quinquennio ad avere i benefici tributari previsti tanto dalla legge del bollo, quanto da quella del registro.

In definitiva, con la costituzione del consorzio che, secondo la *ratio legis*, dovrebbe facilitare alle cooperative l'assunzione di pubblici appalti, le cooperative stesse verrebbero ad essere danneggiate perchè, trascorso il quinquennio, il consorzio verrebbe a perdere il beneficio tributario più importante, la registrazione con l'imposta fissa anche se tale beneficio sia ancora goduto dalle cooperative consorziate.

2) L'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale, n. 141 del 5 aprile 1945, prende in considerazione le società coope-

ratrice agricole, stabilendo che rimane ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria *ridotta* per la prima assegnazione al socio sia della casa, sia del fondo rustico.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle case ai soci da parte delle cooperative edilizie, non sono sorti nè possono sorgere dubbi sulla riduzione dell'imposta ipotecaria, perchè la legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, prevede espressamente:

a) l'imposta ipotecaria fissa per gli atti di assegnazione fatti da parte di cooperative a contributo erariale (art. 32 della tabella allegato *B* alla detta legge);

b) la riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria sugli atti di assegnazione degli alloggi, fatti dalle cooperative non fruente del contributo statale purchè si trovino nelle condizioni di tempo, di capitale e di mutualità di cui agli articoli 65 della legge del registro e 26 del decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577.

Nessuna legge, invece, stabilisce quale deve essere la riduzione dell'imposta ipotecaria sugli atti di assegnazione dei fondi rustici fatti da cooperative agricole, fatta eccezione di quelle che si propongono la costituzione della piccola proprietà contadina.

Stante ciò, la stessa Amministrazione finanziaria, a quanto consta, si è trovata in difficoltà a determinare la misura della riduzione dell'imposta ipotecaria sugli atti di assegnazione di fondi rustici ai soci da parte di cooperative agricole. Si tratta di una evidente lacuna che è necessario colmare al più presto.

Poichè il Ministero delle finanze ha già espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo già proposto durante la precedente legislatura, per eliminare il contrasto tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi ai fini della durata del beneficio tributario, nonchè per evitare dubbi circa la misura della riduzione dell'imposta ipotecaria sugli atti di assegnazione fatti dalle cooperative agricole, si confida che il presente disegno di legge sarà approvato senza ulteriori ritardi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è sostituito dal seguente:

« Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, è elevato a 10 anni ».

## Art. 2.

L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria.